



Autorità Nazionale Anticorruzione

Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INDICE

Art. 1 - Definizioni

TITOLO I

“Principi Generali”

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 - Imputazione delle spese

TITOLO II

“Rimborso delle spese”

Art. 4 - Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

Art. 5 - Spese di viaggio

Art. 6 - Spese per la partecipazione alle attività dell'Autorità

Art. 7 - Spese per trasferte

Art. 8 - Utilizzo di taxi o mezzi a noleggio

Art. 9 - Spese telefoniche e traffico dati

Art. 10 - Spese di rappresentanza

Art. 11 - Segretario Generale

TITOLO III

“Disposizioni finali”

Art. 12 - Amministrazione trasparente

Art. 13 - Rinvio ad altre disposizioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Regolamento:

- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
- l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità;
- l'espressione "Consigliere" indica ogni Componente dell'Autorità.

TITOLO I "Principi Generali"

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina i rimborsi delle spese sostenute dal Presidente e dai Componenti del Consiglio dell'Autorità relativamente a:

- a) consumazione dei pasti giornalieri;
- b) viaggio e trasferte;
- c) partecipazione alle attività dell'Autorità;
- d) utilizzo di taxi o mezzi a noleggio;
- e) spese telefoniche e traffico dati;
- f) spese di rappresentanza.

Articolo 3 (Imputazione delle spese)

Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell'Autorità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

TITOLO II “Rimborso delle spese”

Articolo 4 (Spese per la consumazione dei pasti giornalieri)

1. Al Presidente e ai Consiglieri è riconosciuto un rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti giornalieri nella misura massima di euro 60,00 (sessanta) al giorno.
2. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti devono presentare la correlata documentazione fiscale agli stessi intestata, la quale dovrà riportare che la consumazione si riferisce a un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino più coperti, si dovrà procedere alla liquidazione della quota parte nei limiti sopraindicati.

Articolo 5 (Spese di viaggio)

1. Sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio per gli spostamenti settimanali tra la sede dell'Autorità e il luogo di residenza, se diverso da Roma.
2. E' consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane). In caso di viaggio con voli aerei, per ferrovia, via mare o altri mezzi pubblici di linea sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy, comprensivo di diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di agenzia e simili.
3. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso all'economy, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.
4. E' consentito l'utilizzo del mezzo proprio. In tal caso è riconosciuta un'indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina senza piombo vigente nel tempo, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Articolo 6

(Spese per la partecipazione alle attività dell'Autorità)

Ai fini della partecipazione alle attività dell'Autorità, dietro presentazione della relativa documentazione, i Consiglieri non residenti a Roma possono avere il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e per l'alloggio che avrà preferibilmente forma residenziale entro il limite di euro 100,00 (cento) a notte.

Articolo 7

(Spese per trasferte)

1. Al Presidente e ai Consiglieri in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per viaggi, in ferrovia o su natanti, in 1^a classe. Per il trasporto aereo è rimborsabile di norma la classe economica, salvo motivate esigenze. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso all'economy, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.
2. Al Presidente e ai Consiglieri in trasferta spetta il rimborso di un albergo di categoria non superiore a 4 stelle, salva la possibilità di usufruire di un albergo di categoria superiore qualora l'interessato attesti che, nella località in cui si reca in trasferta, non sia disponibile un albergo di categoria inferiore. Nei casi di trasferte continuative nella medesima località è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza alberghiera o similare, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo.
3. Per gli incarichi di trasferta giornaliera è riconosciuto un rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti nella misura massima giornaliera di euro 60,00 (sessanta). Per gli incarichi di trasferta di durata non superiore alle 8 ore è ammesso il rimborso della spesa relativa alla consumazione di un solo pasto, mentre per quelli di durata superiore alle 12 ore è ammesso il rimborso della spesa relativa alla consumazione di due pasti.
4. Per le trasferte si utilizzano i mezzi di trasporto ordinario. Sono considerati ordinari i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave). In caso di impossibilità di uso del mezzo di trasporto ordinario e tenuto conto, comunque, di ragioni di economicità, è ammesso l'uso di mezzi straordinari.
5. Il trattamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di trasferte all'estero, salvo motivata deroga attestata dall'interessato in relazione alle specificità del Paese.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Articolo 8

(Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio)

1. Ai fini del rimborso delle spese di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, al Presidente e ai Consiglieri è consentito l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani o di un mezzo a noleggio, per ragioni di servizio quando non siano disponibili autovetture in dotazione all'Autorità ad uso non esclusivo.
2. L'uso di taxi o mezzi a noleggio per il collegamento da e per il luogo di residenza con aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni marittime è consentito entro il limite di 50,00 (cinquanta) chilometri, salvo diverse e documentate esigenze.

Articolo 9

(Spese telefoniche e traffico dati)

1. Al Presidente e ai Consiglieri sono fornite, ai fini del normale e continuativo svolgimento delle diversificate funzioni e mansioni legate al proprio incarico, le attrezzature informatiche e telefoniche, secondo quanto previsto dalle disposizioni interne e dalle convenzioni all'uopo stipulate con i gestori fornitori dell'Autorità. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio.
2. Le spese relative al traffico telefonico e al traffico dati generato da apparecchi di telefonia radiomobile, computer portatili o tablet pc sono rimborsabili nel limite massimo di euro 300,00 bimestrali.

Articolo 10

(Spese di rappresentanza)

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Autorità di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in relazione ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono autorizzate esclusivamente dal Presidente, anche nel caso in cui siano state effettuate dai singoli Consiglieri. Ove necessario per garantire la riservatezza dei soggetti interessati, l'autorizzazione viene effettuata senza l'indicazione delle persone che prendono parte alle diverse iniziative. All'autorizzazione è allegata la documentazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta (fatture, ricevute fiscali, ecc.).
2. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:
 - colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di riunioni di lavoro che richiedano un elevato livello di rappresentanza;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasione di visite presso l'Autorità di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
- omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'Autorità;
- interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno;
- cerimonie di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Autorità;
- piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe e oggetti simbolici, a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Autorità, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Autorità, nel limite massimo di euro 100,00 (cento).

Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasione di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione dei soli soggetti interni dell'Autorità.

Il limite di spesa viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Segretario Generale)</p>

Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento si applicano anche al Segretario Generale dell'Autorità.

TITOLO III **“Disposizioni finali”**

<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Amministrazione trasparente)</p>

Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione di riferimento e in costanza di perseguimento delle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'Autorità, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito web istituzionale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Articolo 13
(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente al provvedimento di approvazione del Consiglio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa interna dell'Autorità.

Approvato nell'adunanza 18 febbraio 2015.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 Aprile 2015

Il Segretario
Maria Esposito